

**Sentenza:** n. 235 del 22 luglio 2011

**Materia:** Ambiente - acque minerali e termali

**Limiti violati:** articoli 9, 70, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010»)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e dell'articolo 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

**Estensore nota:** Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 11/2010, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010, perché la disposizione censurata, in relazione ai periodi terzo, quarto e quinto e alla lettera c), lederebbe gli articoli 9, 117, commi secondo, lettera s), in materia di tutela del paesaggio, e comma terzo, in materia di governo del territorio, della Costituzione. In particolare, essa detterebbe norme difformi dalla disciplina legislativa statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riguardo alla pianificazione paesaggistica (artt. 135 e 143) e al regime dell'autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 149).

Il ricorrente censura, inoltre, l'articolo 1, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui riformula l'ultimo capoverso del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2010, poiché la disposizione, nel regolare l'accesso alla battaglia, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile.

La Corte ritiene le questioni fondate e pertanto ne dichiara la illegittimità costituzionale. La normativa censurata prevede, infatti, sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica. Vi è, quindi, una invasione nella competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del

paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (da ultimo, sentenze n. 101 del 2010 e n. 272 del 2009).

La Corte ricorda di aver più volte ribadito che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni «*non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica*» (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 de 2008).

Ugualmente fondata è la questione relativa all'ultimo capoverso del riformulato comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010 secondo cui «*[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati*», poiché la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.

La Corte, infine, ritiene fondata anche la censura avanzata dal Governo nei confronti dell'articolo 2 della legge della Regione Campania n. 11/2010 poiché la norma nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «*afferenti alle attività sanitarie*», sottrae le attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). L'articolo 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.